


N.R.G. 11815/2016



Tribunale di Catania
Sezione Lavoro

Il G.L., dott.ssa Caterina Musumeci,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.05.2017, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da [REDACTED], con il quale la stessa ha chiesto "1) in via preliminare e d'urgenza, con decreto inaudita altera parte, considerata la manifesta fondatezza del ricorso, per le ragioni di diritto sopra esposte, e tenuto conto del periculum di un pregiudizio grave, attuale ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, preliminarmente, dichiarare ed accertare, previa disapplicazione della Premessa alle "Note Comuni" del C.C.N.I. dell'8.04.16 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie (dall'anno scolastico 2000/01 all'anno scolastico 2005/06) nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori punti 12 nella graduatoria di mobilità per un totale di punti 95, nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede spettante in base al corretto punteggio di mobilità; 2) Conseguentemente dichiarare illegittimo, per tutti i motivi espressi in narrativa, il mancato riconoscimento del chiesto trasferimento presso gli ambiti indicati in premessa che costringono la ricorrente a rimanere titolare nella sede di servizio presso l'I.C "Pallavicini" di Roma, a seguito delle procedure di mobilità e la loro relativa pubblicazione, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ponendoli nel nulla, se del caso disapplicando il C.C.N.I. dell'8.04.2016 nonché l'Ordinanza Ministeriale n. 241 emessa in pari data, conseguentemente, emettere un provvedimento che, in via cautelare ed a rettifica del provvedimento di trasferimento, ordini all'Amministrazione scolastica resistente di assegnare alla ricorrente una sede di assunzione, con decorrenza immediata, nella Provincia di Catania-Ambito Territoriale 0006, sulla base del



punteggio riconosciute e delle preferenze delle sedi scolastiche espresse in domanda, o presso altro Ambito Territoriale della provincia di Catania ritenuto idoneo;....”;

rilevato che l'Amministrazione convenuta (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Ambito Territoriale per la provincia di Catania) nonostante la regolare notifica del ricorso, non ha curato di costituirsi in giudizio;

OSSERVA

L'accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] è subordinato all'accertamento dei presupposti richiesti ai fini della concessione del provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c.

Quanto alla sussidiarietà del rimedio, essa ricorre nella fattispecie in esame considerata la insussistenza di una misura cautelare tipica tesa ad assicurare, nelle more del giudizio ordinario di cognizione, gli effetti della decisione sul merito.

In ordine al *fumus boni iuris*, si osserva quanto segue.

La ricorrente, insegnante abilitata nella scuola di istruzione primaria, posto sostegno, è stata immessa in ruolo con decorrenza 1 settembre 2014 con titolarità della sede presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED] di Roma; prima del passaggio in ruolo ha prestato servizio presso scuole paritarie (cfr. certificati all.ti nn. 4,5,6); nell'anno scolastico 2016/2017 ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, posto sostegno, quale docente assunta entro l'anno scolastico 2014-2015 (cfr. all. 7); ha indicato i seguenti ambiti della Sicilia- provincia di Catania: 0006, 0010, 0007; ha avuto riconosciuto un punteggio di 83 e segnatamente 47 (punteggio base) + 30 (punteggio aggiuntivo su sostegno) + 6 (punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento: Aci Catena; cfr. certificato di residenza); non è stato preso in considerazione il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie (per complessivi punti 12); non ha ottenuto nella procedura di mobilità il chiesto trasferimento; diversi aspiranti al trasferimento nella medesima posizione (fase B della procedura di mobilità) hanno ottenuto il trasferimento presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore e senza essere titolari di diritto di precedenza (cfr. “Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI)” Anno Scolastico 2016/2017 Scuola Primaria - Ufficio Scolastico Provinciale : Catania; all. 11)

La ricorrente chiede il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie; lamenta il mancato accoglimento della domanda di trasferimento nell'ambito provinciale di Catania nonostante il maggiore punteggio posseduto rispetto ad altri docenti; la mancata applicazione del criterio



meritocratico (punteggio) in luogo di quello-meramente casuale-della preferenza indicata in domanda.

Ebbene, con riguardo alla domanda di riconoscimento del punteggio prestato presso le scuole paritarie, questo decidente ritiene di condividere integralmente le argomentazioni di cui all'ordinanza di questo Tribunale resa nel procedimento iscritto al n. 9299/2016 R.G. (giudice estensore dott.ssa Sonia Di Gesu) e all'ordinanza resa nel procedimento iscritto al n. 1518-1/2017 R.G. (giudice estensore dott.ssa Patrizia Mirenda), quest'ultima con riguardo alla procedura di mobilità reattiva all'A.S. 2017/2018, regolata dal CCNI per la mobilità del personale docente per il predetto anno scolastico, che riproduce -nelle note comuni-la medesima disposizione relativa alla mancata valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie di cui al CCNI 2016/2017; in questa sede si richiamano integralmente i passaggi salienti di dette ordinanze:

“La “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo”, allegata anche al CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 (all. n. 5 al ricorso), dopo aver previsto l'attribuzione di punti 3 per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (cfr. Tabella B1 “Anzianità di servizio”, punto B), nella sezione “NOTE COMUNI” ha disposto che: “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.

L'art. 40 D.lgs. 165/2001 dispone che “Nelle materie relative ... alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge” e che “Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

“Con la L. 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) il legislatore ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Prevede, infatti, il primo comma dell'unico articolo della menzionata legge che “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”.

La legge in esame al comma 2 dell'articolo unico definisce “scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio

aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5 e 6."

La norma precisa, al comma 3 dell'unico articolo, che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda, accettandone il progetto educativo, di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap e, al comma 4, che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti necessari elencati al comma 4 (e rappresentati da: "a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore"), sempre che si impegnino espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3.

Il riconoscimento della parità, dunque, è subordinato al ricorrere di specifiche prescrizioni, proprio in quanto le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico; in ragione di ciò, come osservato dalla giurisprudenza di merito citata (ordinanza Tribunale di Caltagirone, Gasparini), "sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari".

In particolare, in relazione a tale profilo, va richiamata la legge n. 27/2006 di conversione del D.L. n. 250/2005 che, introducendo un articolo 1 bis in sede di conversione, nell'ambito dell'unico sistema nazionale di istruzione, ove si hanno scuole statali e scuole paritarie, ha ricondotto le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 297/1994 (dunque parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) nell'ambito delle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie, stabilendo che la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico



regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000.

Va altresì richiamata la C.M. 163 del 16 giugno 2000 che ha chiarito che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici devono *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”* e altresì *“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*.

A fronte dell'affermazione del principio secondo cui le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del 2 agosto 2001) ha stabilito che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Ora, reputa il Tribunale, condividendo sul punto i richiamati precedenti (Tribunale di Caltagirone, cit. e da ultimo altresì Tribunale di Roma, sentenza numero 2652/2017 del 16 marzo 2017 e Tribunale Lanciano 8 maggio 2017, n. 119), che non vi siano ragioni per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale.

È vero che la disposizione menzionata è dettata allo specifico fine dell'aggiornamento dei punteggi nella graduatoria permanente, ma la stessa esprime piuttosto l'intenzione del Legislatore di realizzare una completa equiparazione tra scuole statali e paritarie e non vi è ragione di ritenere che il servizio prestato presso le scuole paritarie possa consentire un avanzamento nella graduatoria (destinata a fornire personale da immettere in ruolo) e che per contro possa diventare irrilevante al momento della valutazione complessiva dei servizi per l'individuazione dell'anzianità di carriera raggiunta dal docente immesso in ruolo ai fini della mobilità.

Come condivisibilmente osservato nel precedente di merito menzionato (Tribunale di Caltagirone, ordinanza dell'11 luglio 2016), al fine di escludere la valutazione del servizio in questione non si potrebbe attribuire rilievo al riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (art. 485, comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate (art. 485, comma 2), essendo del tutto evidente che le disposizioni citate, che utilizzano una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possano che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie. E ciò è confermato dal sopra richiamato D.L. n. 250/2005 (conv. in



L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("*Norme in materia di scuole non statali*"), espressamente prevede che: "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*". Rileva, in proposito, anche la nota n. 0069064 del 4 agosto 2010 della Ragioneria Generale dello Stato (cfr. all. 9 al ricorso) che ha riconosciuto che la citata Legge n. 62/2000 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 sottolineando, altresì, e ne è questa la ragione, che "*..le disposizioni contenute nell'art. 1- bis del D.L. 5.12.2005, n. 250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello presso le scuole statali*".

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di chiarire come "*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta, formativa*" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002), nonché la giurisprudenza del lavoro, la quale ha rimarcato come "*proprio la Legge 10 marzo 2000 n. 62 che... ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella*

misura indicata dall'art. 485 del d. lgs. 16/4/1994, n. 297" (cfr. Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014)."

Ne discende che la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"* contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica.

Ragionando diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla L. 62/2000 aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 deve essere disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2016/2017 del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2000/2001 all'anno scolastico 2005/2006 e alla relativa valutazione allo stesso modo del servizio pre-ruolo prestato nella scuola statale nella suddetta graduatoria con attribuzione del punteggio corretto.

In particolare, la ricorrente ha documentato di avere prestato, anteriormente all'immissione in ruolo, servizio pre ruolo presso i seguenti istituti:

- I.P. per i Servizi Sociali "G.Pascoli" di Comiso (RG) D.A. n. 463/92- e 372/95 -a.s. 2000/2001 dal 6.10.00 all'11.06.01 per classe di concorso A050 (cfr. all. 4);
- I.T.C. "Dante Alighieri" legalmente riconosciuto di Caltagirone (CT)-D.A. n. 26456 del 29.08.2001- as. 2001/2002 dal 18.09.01 al 10.06.02 per classe di concorso A050 (cfr. all. 5);
- I.T.C. e per Geometri Paritario "Michelangelo" di Scordia (CT)-D.A. n. 166/del 10.05.2001- a.s. 2004- - 2005 dal 18.01.04 al 31.08.05 e a.s. 2005/2006 dal 01.09.05 al 30.06.06 per classe di concorso A050 (cfr. all. 6).

Ne consegue il diritto all'attribuzione di complessivi punti 12 (3 per ogni anno scolastico).

In ordine alla ulteriore censura afferente al mancato accoglimento della domanda di trasferimento sul presupposto dell'applicazione del criterio fondato sulle preferenze espresse anziché sul punteggio posseduto, nell'ambito della medesima fase della procedura (nella specie fase B), si osserva quanto segue.



È documentato che presso l'Ambito provinciale di Catania la docente [REDACTED], con punti 55, ha ottenuto il trasferimento presso l'ambito 0006; che [REDACTED], con punti 80, ha ottenuto il trasferimento presso l'ambito 00010.

Gli ambiti sopra indicati ricadono nella provincia di Catania; sia la ricorrente che le predette docenti hanno partecipato alla fase B della mobilità (trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/15).

Le docenti sopra indicate sono titolari di punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente, pur senza riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato presso le scuole paritarie.

Per contro, le altre docenti indicate in ricorso (con esclusione della docente [REDACTED] assegnata su posto comune e non di sostegno, e delle docenti [REDACTED] assegnate all'ambito 0009, non indicato dalla ricorrente), che pure hanno ottenuto il trasferimento presso ambiti territoriali della provincia di Catania, sono titolari di punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente solo ove riconosciuto alla stessa il punteggio relativo al servizio prestato presso le scuole paritarie.

Come allegato dalla ricorrente, la scelta della sede deve *“soggiacere al solo criterio meritocratico (punteggio) e giammai a quello della preferenza indicato in domanda, discendente solo dal caso fortuito”*.

In tal senso il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8.04.2016 prevede, all'art. 6, con riguardo alla fase B dei trasferimenti e passaggi che *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;...”*.

Ebbene, sulla base della documentazione in atti deve ritenersi provato che l'ambito territoriale 0006, indicato dalla ricorrente quale prima preferenza (così come quelli indicati in ordine successivo) è stato assegnato-in violazione dello stesso criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015)-ad altri docenti che, seppure partecipanti alla stessa fase "B" della mobilità avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente sia a seguito del riconoscimento del servizio



prestato nelle scuole paritarie sia in difetto di detto riconoscimento (cfr. posizione delle docenti [redacted]).

Da tanto consegue-alla stregua di una cognizione sommaria propria della presente fase-il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito territoriale 0006, sulla base del punteggio posseduto, comprensivo del servizio prestato presso le scuole paritarie, e delle preferenze espresse.

Parimenti sussistente deve ritenersi il "periculum in mora"; ed invero, la ricorrente è titolare della sede presso l'istituto comprensivo [redacted] di Roma; per l'anno scolastico 2016/2017 ha conseguito l'assegnazione provvisoria sino al 30 giugno presso l'[redacted] di Acireale; la sede di Roma è distante dal proprio nucleo familiare, costituito da due figli in tenera età e dal coniuge, con conseguente pregiudizio per l'unità della famiglia.

Sono, quindi, gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, di cui, come detto, fanno parte anche due bambini di 9 e 6 anni (v. stato di famiglia), in considerazione della distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia.

In considerazione della concreta situazione personale della ricorrente, come sopra descritta, vanno riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile - *come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formata in materia di mobilità* - giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso ex artt. 669 e 700 c.p.c. promosso da [redacted],
previa disapplicazione delle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, dichiara il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria per la mobilità, a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio di insegnamento complessivamente prestato in istituto scolastico paritario fino all'anno scolastico 2005/2006 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale nonché il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia 0006 (Provincia di Catania), sulla base del punteggio posseduto e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di attribuire alla ricorrente



Accoglimento totale n. cronol. 25081/2017 del 17/07/2017
RG n. 11815/2016 -1

ulteriori punti 12 ai fini delle operazioni di mobilità, con conseguente assegnazione della sede di servizio ad essa spettante nell'ambito Sicilia 0006 (Provincia di Catania), in base al corretto e maggior punteggio di mobilità, in questa fase riconosciuto;
spese al definitivo.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 17 luglio 2017

Il G.L.

Dott.ssa Caterina Musumeci



STUDIO LEGALE
Avv. Giovanni Di Martino
Via Dott. Ragusa, 152 - tel. 0933 952009
93015 NISCEMI (CL)
P. IVA CL. 0155
N. R.G. 1236/2016



Tribunale Ordinario di Caltagirone

All'udienza del 18 luglio 2017 è presente per parte ricorrente l'avv. Giovanni Di Martino il quale discute la causa, riportandosi integralmente a quanto già dedotto nei precedenti atti e verbali di causa e chiedendo pertanto l'accoglimento del ricorso.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

dott.ssa Concetta Ruggeri

Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, emerge la fondatezza del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio prestato presso scuola paritaria nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali.

In particolare, la ricorrente ha dedotto e comprovato di aver prestato servizio per tre anni consecutivi dall'anno scolastico 2002/03 all'anno scolastico 2004/05 presso l'istituto scolastico paritario "Educational School" di Caltagirone, riconosciuto con d.a. n. 943/XI del 6/11/2003 a decorrere proprio dall'anno scolastico 2002/03.

Ancora più precisamente, risulta che la ricorrente abbia prestato servizio presso tale istituto per periodi superiori ai 180 giorni annui, pertanto sono valutabili come anni interi.

Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto disapplicata la disposizione delle "note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente che dispone non venga valutato il servizio prestato nelle scuole paritarie e va dichiarato il diritto della ricorrente alla valutazione nelle graduatorie per la mobilità a.s. 2016/17 del servizio di insegnamento svolto presso istituto scolastico paritario per tre anni scolastici nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e all'attribuzione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 dei 9 punti corrispondenti, richiesti nell'atto introduttivo e della sede di servizio spettante in base al conseguente maggior punteggio di mobilità secondo l'ordine delle preferenze territoriali espresso nella relativa domanda di mobilità.

La novità della questione oggetto del giudizio, il contrasto giurisprudenziale sulla stessa, nonché la soccombenza di parte ricorrente nella precedente fase del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

- dichiara la contumacia delle amministrazioni convenute;
- previa disapplicazione della disposizione delle "note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente che dispone non venga valutato il servizio prestato nelle scuole paritarie, dichiara il diritto della ricorrente alla valutazione nelle graduatorie per la mobilità a.s. 2016/17 del servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario per tre anni scolastici nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto ordina all'amministrazione scolastica di attribuire nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 i 9 punti corrispondenti e la sede di servizio spettante in base al

conseguente maggior punteggio di mobilità secondo l'ordine delle preferenze territoriali espresso nella relativa domanda di mobilità;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Caltagirone, 18 luglio 2017

il giudice
Dott.ssa Concetta Ruggeri